

LEGGE DI BILANCIO 2022 - ART. 1, COMMI 534-542 (RIGENERAZIONE URBANA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI) - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Propone: Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la Legge di Bilancio 2022 - Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in GU – Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Suppl. Ordinario n. 49 e, specificatamente, i commi 534-452 dell'art. 1 *“Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”*;

Preso atto che la citata legge finanziaria, al comma 534 dell'art. 1, dispone testualmente:

“Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022”, e al successivo comma 535: “Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila”;

Vista la volontà manifestata dai Sindaci dei Comuni di Aidone, Barrafranca e Valguarnera Caropepe di beneficiare dei contributi in questione in forma associata, mediante la stipula di apposita convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, stabilendo, altresì, di individuare il Comune di Valguarnera Caropepe quale Ente Capofila;

Atteso che la popolazione dei citati Comuni supera i 15.000 abitanti e, quindi, associandosi tra loro, possono proporre istanza per beneficiare dei contributi previsti;

Considerato che la Convenzione è un accordo stipulato tra enti locali, con lo scopo di organizzare e gestire in comune, funzioni o servizi determinati. Attraverso le gestioni convenzionate, gli Enti partecipanti utilizzano le strutture messe a disposizione da ciascuno;

Rilevato, quindi, che le prestazioni oggetto della Convenzione si riferiscono all'opportunità per i Comuni partecipanti di poter beneficiare degli appositi contributi stanziati con la legge di bilancio 2022 per favorire progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

Preso atto che le realtà territoriali minori sono quelle maggiormente esposte all'impoverimento sociale, economico e culturale in quanto non possono fare affidamento su reti territoriali e di servizi che sono proprie dei centri urbani, per cui è indifferibile ed urgente intervenire sulle criticità di cui sopra attivando politiche comuni che tengano in correlazione i vari elementi del sistema territoriale, attuando azioni tese alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

Ritenuto, quindi, lo schema di convenzione meritevole di approvazione in quanto rispondente all'esigenze di questo Comune;

Visto l'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie”;


Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

per tutto quanto

PROPONE AL C.C. DI

- 1) Approvare** lo schema di Convenzione ex art. 30 del TUEL che, allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione in argomento.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Vittorio Giarratana



RIGENERAZIONE URBANA

PROTOCOLLO DI INTESA

Per l'attivazione delle seguenti iniziative:

RIGENERAZIONE URBANA

Aprile 2022

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

1	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
2	COMUNE DI AIDONE
3	COMUNE DI BARRAFRANCA

Per la costituzione del PARTERNARIATO DI PROGETTO

per l'attivazione delle seguenti iniziative:

“Rigenerazione urbana”

=*=

Premessa

VISTO l'art. 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che «Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034»;

VISTO il successivo comma 43 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone che «Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

CONSIDERATO CHE:

- Come modificato dall'art. 1 commi dal 534 al 542 della Legge 234/2021 possono partecipare i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel

limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;

- i comuni per usufruire dei suddetti contributi devono presentare per l'anno 2022, entro il 30 aprile 2022 appo al Ministero degli Interni;

Tutto ciò premesso e considerato;

CONSIDERATO CHE:

Le Amministrazioni dei Comuni sottoscrittori, facenti parte della provincia di Enna hanno deciso di candidare proposte di interventi infrastrutturali tali da consentire la rigenerazione urbana coerentemente con quanto previsto dalle norme indicate in premessa ed in particolare riguardano le seguenti tipologie:

1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

3) mobilità sostenibile;

Il regime degli accordi di programma è previsto dall'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e trova attuazione nella proposizione di progetti di intervento e/o azioni nell'ambito territoriale dei comuni interessati.

Le Amministrazioni comunali suindicate hanno verificato la necessità di costituirsi in forma associata al fine della partecipazione al citato bando Ministeriale.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

I comuni sottoscrittori

STIPULANO

Il seguente Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'associazione fra Comuni per la partecipazione al Bando Ministeriale per la *rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.*

ARTICOLO 1 (Recepimento della Premessa)

1. Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del presente atto.

Art. 1 - Finalità

Il presente Protocollo, che consiste nell'assenso unanime delle amministrazioni interessate, si prefigge la finalità di presentare al Ministero dell'Interno un pacchetto di interventi da candidare al Bando suindicato.

Gli interventi, se finanziati, saranno effettuate nei Comuni interessati al presente accordo.

ARTICOLO 2 (Obiettivi)

1. I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d'Intesa:
 - considerano il territorio con le sue risorse centrale per la politiche di sviluppo;
 - individuano nella concertazione e nell'integrazione degli interventi i principi da seguire nella progettazione per sostenere con efficacia i processi di coesione interna e la competitività dei sistemi locali;
 - individuano nei Progetti a valenza comprensoriale lo strumento operativo di attuazione della strategia regionale,.
2. I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d'Intesa, attraverso la partecipazione al Bando Ministeriale intendono:
 - Conseguire il massimo valore aggiunto, in termini di creazione di reddito e di nuova occupazione, dagli investimenti realizzati attraverso i differenti strumenti di finanziamento;
 - Finalizzare strategicamente le risorse messe a disposizione dallo Stato.
 - Sperimentare una metodologia di programmazione territoriale e di progettazione da utilizzare come modello di riferimento per le politiche di sviluppo regionale e locale;
 - Mettere a punto una progettualità condivisa di valenza strategica da realizzare anche attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che saranno disponibili nel corso del periodo di programmazione 2021 – 2027 e dal PNRR;
3. I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d'Intesa condividono la necessità di una forte cooperazione strategica e operativa tra le istituzioni che, a diverso titolo, hanno compiti e funzioni di programmazione e pianificazione territoriale e si impegnano a sostenere e rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato tra gli attori dello sviluppo locale.

Il presente Protocollo d'Intesa:

- impegna i Soggetti sottoscrittori a costituire il Partenariato di Progetto ed a partecipare in forma associata al Bando Ministeriale;
- definisce la modalità di cooperazione tra i soggetti sottoscrittori e determina le loro responsabilità per l'elaborazione e l'attuazione del Progetto;
- impegna collegialmente i Soggetti sottoscrittori ad elaborare e attuare il Progetto in coerenza con gli obiettivi, le strategie e le azioni della programmazione nazionale e territoriale.

ARTICOLO 3 (Ambiti Territoriali)

1. L'ambito territoriale dell'associazione è costituito dal territorio dei comuni sottoscrittori

ARTICOLO 4 (Composizione e Organi del Partenariato di Progetto)

1. Gli Organi del Partenariato di Progetto sono:
 - il Soggetto Capofila;

- il Comitato di Coordinamento.
- 2. Il Soggetto Capofila del Partenariato di Progetto è il seguente Ente Pubblico AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALGUARNERA CAROPEPE in persona del legale rappresentante DOTT. FRANCESCA DRAIA'.
- 3. Il Comitato di Coordinamento del Progetto, è composto da tutti i Sindaci aderenti al Partenariato;
- 4. Le cariche di cui ai precedenti commi sono esercitate a titolo gratuito.

ARTICOLO 5

(Impegni ed obblighi del Partenariato di Progetto e dei Soggetti Sottoscrittori)

1. Il Partenariato di Progetto, sia nella sua composizione collettiva che nei singoli Soggetti sottoscrittori, assume l'obbligo fondamentale di procedere alla puntuale e corretta attuazione del presente Protocollo d'intesa, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale operante nell'ambito di riferimento.
2. I Soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'Intesa si obbligano ad elaborare il Progetto in conformità e coerenza con le criticità riscontrate dai singoli comuni;
3. I Soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi del Progetto attraverso la valorizzazione delle reciproche competenze ed esperienze in una prospettiva di cooperazione socio-istituzionale.
4. I Soggetti sottoscrittori si impegnano altresì a rispettare gli impegni presi e ad attuare tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio, convenendo sulla necessità di valorizzare le reciproche competenze ed esperienze in una prospettiva di cooperazione socio-istituzionale finalizzata allo sviluppo dell'area geografica nella quale svolgono la loro azione.
5. I Soggetti sottoscrittori si impegnano a perseguire il metodo del consenso all'interno del Partenariato di Progetto, in modo da promuovere un'azione integrata che, superando la logica della contrapposizione antagonistica di interessi, sia volta a favorire la produttività, la coesione sociale e la cooperazione per lo sviluppo dell'area nella quale deve attuarsi il Progetto, valorizzando i momenti e i luoghi di concertazione, di coordinamento intersettoriale e di raccordo funzionale tra i partners istituzionali.
6. I Soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare ed attuare nei tempi fissati dal cronogramma del Progetto di Intervento le decisioni assunte.
7. I Soggetti si obbligano a definire, nell'ambito del Progetto, le modalità di attuazione del Progetto stesso, sia mediante l'indicazione degli impegni specifici di ciascun Soggetto Proponente che attraverso l'individuazione di un modello gestionale, il quale assicuri l'attuazione degli impegni presi in termini di sviluppo integrato dell'area.
8. I Soggetti sottoscrittori si impegnano ad assicurare la massima diffusione del Progetto, ai fini della successiva presentazione, secondo le procedure previste da eventuali Bandi di Gara, delle specifiche domande di finanziamento per le tipologie di opzioni dichiarate ammissibili dall'Amministrazione regionale ed inserite nel Progetto di Intervento.
9. I Soggetti sottoscrittori si impegnano ad assicurare l'efficace attuazione del Progetto ed in particolare si obbligano:
 - a) a cooperare per l'attuazione di tutto quanto sarà previsto nel Progetto;
 - b) ad elaborare e presentare interventi da candidare a finanziamento che sia pienamente

coerente con gli obiettivi Statali;

- c) a costituire un organismo gestionale che, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Partenariato di Progetto, assicuro lo svolgimento delle funzioni gestionali del Progetto, tra cui:
- la vigilanza sull'attuazione dei singoli interventi e sul rispetto dei tempi;
 - il monitoraggio sull'avanzamento dell'integrazione dei singoli interventi in termini di sviluppo;
 - lo svolgimento di azioni di coordinamento con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel Progetto, al fine di agevolare e semplificare la realizzazione degli interventi;
 - la rimozione degli ostacoli di natura amministrativa e/o procedurale che possano ritardare l'attuazione di singoli interventi;

ARTICOLO 6

(Funzionamento e decisioni dell'Assemblea del Partenariato di Progetto)

1. Le sedute dell'Assemblea del Partenariato di Progetto sono convocate dal Soggetto Capofila. Le convocazioni sono effettuate attraverso l'invio della convocazione per posta elettronica o per posta ordinaria.
2. Ciascun componente può delegare la partecipazione all'Assemblea del Partenariato di Progetto. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare e deve essere consegnata al Segretario all'inizio della riunione. Le deleghe ed i verbali delle sedute dell'Assemblea devono essere conservati a cura del Coordinatore del Comitato di Coordinamento.
3. L'Assemblea del Partenariato di Progetto è convocata dal Coordinatore con l'avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare, trasmesso almeno cinque giorni prima della convocazione o almeno tre giorni prima nei casi di motivata urgenza.
4. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere resa disponibile dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea del Partenariato di Progetto, per la visione da parte dei componenti.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea del Partenariato di Progetto sono assunte senza votazione con il metodo del consenso, ricercando una posizione condivisibile da tutti i partecipanti.
6. Le deliberazioni sono redatte dalla Segreteria Tecnica del Comitato di Coordinamento e sottoscritte dal Soggetto Capofila.
7. Le spese per la partecipazione alle riunioni sono a carico dei componenti dell'Assemblea del Partenariato di Progetto.

ARTICOLO 7

(Compiti del Soggetto Capofila)

Il Soggetto Capofila ha la rappresentanza esterna ed unitaria del Partenariato di Progetto.

Il Soggetto Capofila svolge ogni potere di iniziativa necessario ed opportuno ad assicurare l'efficiente ed efficace attuazione del Progetto e di tutti gli atti di indirizzo a tal fine adottati dal Partenariato di Progetto. Egli presiede il Comitato di Coordinamento.

In particolare, il Soggetto Capofila è titolare dei poteri di:

- Presenta a nome degli associati la richiesta di finanziamento al Ministero degli Interni;

- convocazione del Partenariato di Progetto e del Comitato di Coordinamento;
- vigilanza e controllo sulle attività di gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa e tecnica;
- coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni aventi competenze previste in attuazione del Progetto.

Nell'ambito del potere di rappresentanza conferito dal presente atto, il Soggetto Capofila può sottoscrivere accordi ed intese con operatori pubblici e privati relativi all'attività ed implementazione del Progetto, in attuazione di decisioni assunte dal Partenariato di Progetto.

ARTICOLO 8 (Compiti del Comitato di Coordinamento)

1. Il Comitato di Coordinamento ha il compito di garantire un'efficace azione di coordinamento tra i Soggetti che compongono il Partenariato di Progetto nella fase di predisposizione, elaborazione, presentazione, valutazione ed attuazione del Progetto.
2. Il Comitato promuove, coordina e sintetizza apporti, contributi e posizioni dei singoli Soggetti costituenti il Partenariato di Progetto, raccolti nell'ambito di momenti di discussione aperti e partecipati. Queste attività sono finalizzate alla elaborazione della proposta di Progetto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Partenariato di Progetto ed in particolare alla:
 - definizione degli obiettivi generali e specifici, della strategia e dei risultati attesi.
 - definizione delle operazioni del Progetto;
 - definizione degli impegni che ciascun Soggetto assume per assicurare efficacia, qualità e capacità di impatto (in termini di sviluppo e coesione), alla proposta di Progetto.
3. Il Comitato di Coordinamento informa con continuità i Soggetti costituenti il Partenariato di Progetto sulle attività realizzate e programmate per l'elaborazione ed attuazione del Progetto, rendendo disponibile la relativa documentazione.
4. Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Soggetto Capofila ed è regolarmente costituito con l'intervento di almeno i tre quinti dei componenti.

ARTICOLO 9 (Modalità di attuazione)

1. I Soggetti sottoscrittori riconoscono il ruolo altamente innovativo del Progetto e si accordano affinché l'azione possa essere efficacemente svolta sia nel quadro della programmazione degli interventi statali che per gli altri programmi.
2. La costituzione del modello gestionale per l'attuazione del Progetto, avverrà mediante convenzione stipulata tra le stesse Parti che sottoscrivono il Protocollo d'Intesa.
3. La convenzione stabilirà i compiti e le procedure per il funzionamento del modello di gestione e coordinamento del Progetto.
4. Il Partenariato di Progetto, sia nella sua composizione collettiva che nei suoi singoli componenti, assume l'obbligo fondamentale di procedere alla puntuale e corretta gestione e realizzazione del presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale operante.

ARTICOLO 10
(Validità del Protocollo d'Intesa)

I Soggetti sottoscrittori convengono che il presente Protocollo d'Intesa avrà validità dalla data odierna e sino alla completa conclusione degli interventi finanziati.

Data _____

_____ – sindacodi _____ - _____

_____ – sindacodi _____ - _____

_____ – sindacodi _____ - _____



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA :

LEGGE DI BILANCIO 2022 - ART. 1, COMMI 534-542 (RIGENERAZIONE URBANA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI) - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL 18 AGOSTO 2000, N. 267.

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime: **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale,

12/06/2022

**Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Vittorio Giarratana**